

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 7 dicembre 2011)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulla proposta di legge n. 161

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 novembre 2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 16 dicembre 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 161/11 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Matteo Ricci

**PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

(Seduta del 16 dicembre 2011)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 16 dicembre 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 161/11 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Ilva Sartini delegata dal rappresentante delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi Claudio Albonetti;

Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Graziano Fioretti

Testo proposto**Art.1**

(Adeguamento alla legge 111/2011)

1. In attuazione dell'articolo 35 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, in via sperimentale per l'anno 2012, tutti i comuni marchigiani sono considerati turistici o città d'arte.

2. Durante il periodo di sperimentazione è sospesa l'applicazione dell'articolo 55 della l.r. 27/2009.

3. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, promuove la conclusione di intese con Anci, organizzazioni regionali dei commercianti, dei sindacati e associazioni dei consumatori.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 18, ai commi 1 e 3 dell'articolo 57, ai commi 1 e 5 dell'articolo 58, al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), dell'articolo 81, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) la parola: "comunicazione" è sostituita dalla parola: "SCIA".

2. Il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009 è abrogato.

Testo modificato dalla Commissione**Art.1**

(Adeguamento alla legge 111/2011)

Soppresso**Art. 2**

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 27/2009 la parola: "comunicazione" è sostituita dalla seguente: "SCIA".

2. Soppresso**Art. 2 bis**

(Modifiche all'art. 57 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 27/2009 le parole: "dandone comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "che presenta apposita SCIA".

2. Il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Il dante causa di cui al comma 1 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore qualora quest'ultimo non abbia presentato la SCIA."

Art. 2 ter

(Modifiche all'art. 58 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 27/2009 le parole: "alla comunicazione dell'avvenuto subingresso" sono sostituite dalle seguenti: "alla presentazione della SCIA per il subingresso al Comune competente per territorio".

2. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 27/2009 le parole: "sola comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "presentazione della SCIA".

Art. 2 quater

(Modifiche all'art. 81 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 81 della l.r. 27/2009, la parola: "comunicazione" è sostituita dalla seguente: "SCIA".

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 81 della l.r. 27/2009 le parole: "omettendone la comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la presentazione della SCIA".